CITTA' DI FRANCAVILLA FONTANA

PROVINCIA DI BRINDISI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 71 del 08/03/2022

OGGETTO: PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP), DEL CANONE MERCATALE (CM) E DELLA TASSA RIFIUTI GIORNALIERA (TARIG).

L'anno duemilaventidue il giorno 8 del mese di marzo alle ore 08:30, nella solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

			Presente	*Assente*
1	DENUZZO ANTONELLO	Sindaco	Si	
2	ANGELOTTI MARIA	Assessore	Si	
3	IURLARO ANTONELLA	Assessore	Si	
4	LONOCE NICOLA	Assessore	Si	
5	MAGLIOLA DOMENICO	Assessore	Si	
6	PASSARO MARIA	Assessore	Si	
7	TATARANO SERGIO	Assessore		Si
8	RICCHIUTI GIUSEPPE	Assessore		Si

Partecipa il Segretario Comunale LESTO MARCO.

Il sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

L'Assessora alle finanze così relaziona:

L'articolo 1, comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che "*A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi*";

sono stati, pertanto, abrogati i c.d. tributi minori, nello specifico, ICPDPA e TOSAP, di cui a *capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993;*

l'articolo 1, commi da 817 a 836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, contiene di fatto la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato, c.d. canone unico patrimoniale;

l'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto, altresì, che "*a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147*";

per effetto dell'articolo 1, comma 838 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "*il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 del'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*";

va richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 07 gennaio 2021, con la quale sono stati istituiti, con decorrenza 1° gennaio 2021, il canone unico e il canone mercatale, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché disciplinati in via provvisoria dal regolamento provvisorio alla citata deliberazione allegato;

va, da ultimo, richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30 marzo 2021, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento definitivo per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (c.d. canone mercatale);

va considerato che:

- secondo il combinato disposto di cui ai commi 1e 2 dell'articolo 76 del regolamento comunale, il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 31 marzo e, secondo il disposto di cui al comma 3 del citato articolo 76, il canone, se d'importo superiore a € 500,00 per occupazioni di suolo e ad € 1.500,00 per esposizioni pubblicitarie, può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di marzo, maggio, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo;
- secondo il disposto di cui al comma 3 dell'articolo 90 del regolamento, il pagamento del canone mercatale deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; nell'ipotesi di occupazioni temporanee, per importi superiori ad € 350,00, e nell'ipotesi di occupazione permanente, per importi superiori ad € 750,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 31 ottobre;

va considerato, altresì, che per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente per periodi inferiori a 183 giorni, nel corso dello stesso anno solare e con o senza

autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero (TARIG), da riscuotersi con le stesse modalità e nei termini del canone unico;

l'articolo 52 del d. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che i Comuni possano, con regolamento, disciplinare le proprie entrate, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima;

è possibile differire le scadenze dei pagamenti come sopra indicate;

ai sensi dell'articolo 3, comma 5-sexiesdecies, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, è stato prorogato al 31 maggio 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022 – 2024 per gli enti locali;

va considerato che:

- l'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dispone che le misure di esenzione di cui all'articolo 9 ter, commi da 2 a 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, restano in vigore **fino al 31 marzo 2022;**
- tale ultima norma stabiliva che "*al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 4, comma 3-quater. Del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all' articolo 1, commi 837 e seguenti della legge n. 160 del 2019*";
- non è escluso che vi siano altre proroghe da parte del legislatore quale misure di sostegno per il contrasto all'attuale crisi economica, riveniente tanto dalla pandemia quanto da altre recenti e note vicende di carattere internazionale;

in considerazione delle verosimili proroghe che il legislatore potrebbe adottare, l'Ufficio ha rappresentato l'opportunità di prorogare le scadenze al fine di poter determinare con maggiore esattezza quanto dovuto dai contribuenti così da predisporre i relativi avvisi di pagamento;

pertanto, considerata l'incertezza delle scelte che il legislatore potrebbe adottare e in considerazione della persistente crisi economica, è senza dubbio opportuno differire la scadenza del pagamento del canone unico patrimoniale, del canone mercatale e della TARIG.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione dell'assessore al ramo;
ritenuta la propria competenza;
acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come riportati sul frontespizio del presente atto;

a voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del presente atto;

2. di stabilire che per l'anno 2022, il termine per il versamento del canone unico patrimoniale, del canone mercatale di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e della tassa rifiuti giornaliera di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 31 maggio 2022;

3. di dare atto che nel caso in cui risulti per legge ammissibile la rateazione, le previste scadenze sono le seguenti:

1^ rata 31 maggio 2022;

2^ rata 31 luglio 2022;
3^ rata 30 settembre 2022;
4^ rata 30 novembre 2022;

4. di disporre la pubblicazione, da parte dell'Ufficio tributi, di un comunicato sul sito istituzionale del Comune e ogni utile iniziativa per la più ampia conoscenza della intervenuta proroga.

Successivamente la Giunta comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA

Provincia di Brindisi

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP), DEL CANONE MERCATALE (CM) E DELLA TASSA RIFIUTI GIORNALIERA (TARIG).

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Dirigente, ai sensi dell'art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 04.03.2022

IL DIRIGENTE

Vincenzo COLUCCI

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 04.03.2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Vincenzo COLUCCI

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

PROVINCIA DI Brindisi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 71 del 08/03/2022

OGGETTO:

PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP), DEL CANONE MERCATALE (CM) E DELLA TASSA RIFIUTI GIORNALIERA (TARIG).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO	**FIRMATO**
IL SINDACO	**IL SEGRETARIO COMUNALE**
DENUZZO ANTONELLO	**LESTO MARCO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web della Città di Francavilla.

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

PROVINCIA DI Brindisi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 71 del 08/03/2022

OGGETTO:
PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP), DEL CANONE MERCATALE (CM) E DELLA TASSA RIFIUTI GIORNALIERA (TARIG).

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a far data dal 08/03/2022

Francavilla Fontana, Lì 09/03/2022

FIRMATO
IL Segretario Generale
Lesto Marco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web della Città di Francavilla.

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

PROVINCIA DI Brindisi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 71 del 08/03/2022

OGGETTO:

PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP), DEL CANONE MERCATALE (CM) E DELLA TASSA RIFIUTI GIORNALIERA (TARIG).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata da oggi 09/03/2022 all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 24/03/2022 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA, Addì 09/03/2022

FIRMATO
L' ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
DI BIANCA MARIA CONCETTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web della Città di Francavilla.